

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.27 del 28 febbraio 2008
--

Riunione del 28 febbraio 2008

Presidente Avv. Antonio Ricciulli

CAF/27/08 – Istanza di inibitoria della A.S. Cosiam Heraclea Volley Gela avverso i provvedimenti adottati dal G.U.F. con decisione C.U. n. 17 del 21.2.2008 (obbligo di disputare a porte chiuse le prossime n. quattro gare casalinghe; squalifica per una giornata del tesserato Massimo Bonaccorso; multa di € 3.000,00).

Il Presidente della CAF

- letto il ricorso in appello contenente istanza di sospensione
- esaminati i documenti
- visti gli artt. 28 comma 3 e 29 R. Giur.
- osservato che il sodalizio, con il proprio gravame, eccepisce in via pregiudiziale la nullità e/o illegittimità del provvedimento impugnato per dedotta errata applicazione della sanzione prevista dall'art. 40 R.Giur (obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse) oltre che, quanto alla squalifica comminata al tesserato Bonaccorso, per essere state indebitamente cumulate le ammonizioni da questi ricevute nella veste di dirigente - prima - e di allenatore - poi -
- ritenuto che - *prima facie*, salva migliore disamina in sede di discussione - entrambe le eccezioni in parola siano infondate, la prima per essere precisamente contraddetta dalla Circolare di Indizione dei Campionati Nazionali Serie A1 - A2 - B1 - B2 per la stagione sportiva 2007-2008, che alla pag. 83 recita testualmente: "*SQUALIFICA CAMPO DI GARA - Per i campionati di Serie B1 e B2 è confermata l'abolizione della sanzione della squalifica di campo. Fermo restando tutte le altre possibili sanzioni (porte chiuse, ecc.), è consentita l'erogazione di maggiori sanzioni pecuniarie nei limiti massimi previsti dai Regolamenti Federali*" e la seconda perché la tesi della difesa appellante non trova riscontro nelle norme e nei regolamenti federali, valendo quindi l'opposto
- osservato che, per il resto, si lamenta la falsità e/o inesattezza e/o comunque non corretta valutazione dei fatti descritti nel rapporto del primo arbitro sulla gara, la cui singolare complessità e gravità - anche alla luce di quanto affermato dalla Ciesse Volley Brolo nella relazione fatta pervenire al G.U.F., allegata in atti - impone tuttavia di rinviare ogni giudizio all'esito della discussione
- rilevato che, in ogni caso, non sussistono e/o comunque non sono stati dedotti gravi motivi, tali da legittimare la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato ai sensi delle norme citate

P.Q.M.

Respinge l'istanza.

Visto l'art. 95 n. 1 R. Giur., fissa l'udienza di discussione per il giorno .6 marzo 2008 ore 15.00 e segg. presso la sede FIPAV in Via Vitorchiano 107 / 109 - Roma.

Manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento agli interessati ed eventuali controinteressati.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 28.2.2008